



# COMUNE DI BERGANTINO

## PROVINCIA DI ROVIGO

### OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI INTEGRAZIONI / CHIARIMENTI

#### Motivazione del progetto

1) Si pone come motivazione dell'ampliamento della discarica, in deroga al Titolo IV - Localizzazione e gestione degli impianti, Art. 15 - Norme particolari per le discariche di rifiuti, comma 1, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, che *non* consente l'approvazione di nuove volumetrie di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi, compresi gli ampliamenti delle discariche esistenti,

*“la motivata necessità di dar corso ad aumenti volumetrici mirati a sopperire ad eventuali aumenti tariffari correlati all'adeguamento dei costi per la gestione post-operativa, previo assenso del Comune competente per territorio”*

ovvero il motivo di deroga individuato al comma 2, punto c) del medesimo articolo.

Tuttavia, il progetto di razionalizzazione morfologica prevede il sostenimento di spese straordinarie, non giustificabili razionalmente nell'ambito del contenimento dei possibili aumenti tariffari necessari a garantire la gestione post-operativa di tutti i lotti di discarica.

Nella fattispecie, ci si riferisce alle proposte progettuali di realizzare una nuova area servizi ed interventi di tipo stradale (interventi sulla strada provinciale SP47/SP10, ovvero la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria e di interventi di organizzazione della viabilità interna all'area), che prevedono un investimento di euro 7.094.700,82 attualizzati al 01/01/2026.

Si ritiene che sostenere nuovi ingenti costi per sopperire alla dichiarata impossibilità di garantire, in caso di mancata approvazione del progetto presentato, la gestione post-operativa di tutti i lotti di discarica sia assolutamente contraddittorio.

Secondo la regola del buon padre di famiglia, infatti, il reperimento dei fondi necessari alla gestione post-operativa deve escludere ogni maggior costo che ne possa limitare l'apporto.

#### Volumi della discarica

2) Con l'intervento progettuale si intende ampliare un impianto di discarica che insiste su un'area interessata dallo scarico di rifiuti almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso.

Si richiede:

- al proponente di fornire i dati dei volumi complessivi di rifiuti presenti in ciascun lotto dall'inizio della coltivazione della discarica ad oggi;

- alla Regione di definire i volumi massimi ammessi al conferimento nell'area del Sistema Integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) a partire dal 01/01/2026, a seguito del previsto completamento del Progetto di rimodulazione attualmente in corso, e sino al completamento definitivo della coltivazione della discarica.

3) Il pacchetto europeo sull'economia circolare ha stabilito due obiettivi comuni per l'Unione Europea. Il primo è il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025, di almeno il 60% entro il 2030 e di almeno il 65% entro il 2035. Il secondo obiettivo è il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 e del 70% entro il 2030.

La Direttiva UE 2018/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 30/05/2018, che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce che:

*“gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso)”.*

Tale Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 121/2020, che all'art. 4-ter recita:

*“Entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.”.*

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto si pone gli obiettivi di seguito elencati:

- ridurre la produzione di rifiuti;
- favorire il recupero di materia;
- favorire altre forme di recupero;
- minimizzare il ricorso alla discarica;
- definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento, valorizzando la capacità impiantistica esistente.

Si richiede se nel calcolo dei conferimenti annuali di rifiuti previsti e nel conseguente calcolo della vita utile della discarica a seguito del Progetto di razionalizzazione morfologica siano stati considerati gli obiettivi di riduzione dei volumi conferiti in discarica previsti dalle citate disposizioni dell'Unione Europea nonché degli obiettivi posti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto.

Si richiede, quindi, un dettagliato programma di previsione dei conferimenti in cui sia evidente il calcolo della decretata diminuzione dei volumi conferiti e dei conseguenti accantonamenti per il fondo destinato alla gestione post-operativa.

In caso non fossero stati considerati gli obiettivi di riduzione dei volumi conferiti in discarica, si richiede se, qualora a seguito del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Unione Europea e dalla Regione Veneto, la vita utile della discarica risultasse significativamente maggiore di quanto prospettato, gli accantonamenti per la fase di gestione post-operativa previsti nell'ipotesi progettuale sarebbero da ritenersi ugualmente adeguati.

### **Costi per la gestione post-operativa**

4) La principale motivazione addotta per la richiesta di ampliamento della discarica, come già detto, consiste nella necessità di adeguare il fondo per la gestione post-operativa.

La consistenza residua del fondo è stata oggetto da parte di Le.Se. S.p.A., a partire dal 2012, di successive perizie che, a detta della Società proponente, hanno via via evidenziato la necessità di

reperire nuove risorse e contestato l'attuale modalità di collocazione dei versamenti trimestrali in un conto corrente per nulla remunerativo e, finanche, con rendimento negativo.

Si ritiene che tale modalità di gestione fosse già considerata in sede di autorizzazione nel calcolo degli accantonamenti e, quindi, la non remuneratività del fondo stesso già considerata.

D'altra parte, per tutti gli anni fino al 2022 la bassa inflazione ha costituito un elemento favorevole nella gestione del fondo, penalizzato solamente negli ultimi anni.

Stante il perdurare della modalità di collocazione dei versamenti trimestrali in un conto corrente fruttifero a favore della Provincia di Verona, si potrebbe prospettare un reiterarsi, anche in futuro, di perizie che attestino l'inadeguatezza del fondo della gestione post-operativa e la conseguente necessità di integrazione del fondo stesso. L'azione correttiva, come già stabilito nell'ultima perizia (anno 2023), consisterebbe, presumibilmente, anche in futuro in aumenti tariffari a cui si intenderà eventualmente porre rimedio con richieste di ulteriori ampliamenti volumetrici.

Si ritiene necessario avere chiarimenti e approfondimenti in relazione alla natura e alla consistenza del fondo e alla sua gestione finanziaria. In particolare, si ritiene necessario che:

- venga chiarito come il conto corrente fruttifero, formalmente intestato alla Ditta Le.Se. S.p.A., sia giuridicamente vincolato a favore della Provincia di Verona;

- vengano fornite le garanzie finanziarie che garantiscano l'adeguatezza degli accantonamenti per la gestione post-operativa;

- il proponente fornisca la documentazione certificata attestante i versamenti effettuati sino ad oggi sul predetto conto corrente fruttifero e la consistenza attuale del fondo accantonato, nonché la documentazione contabile a dimostrazione del fatto che l'insufficienza del fondo accantonato sia dovuta esclusivamente all'andamento dei tassi di interesse non percepiti e non ad altre cause di gestione.

**5) In merito alla gestione post-operativa, si richiedono chiarimenti in relazione alla figura del "tecnico responsabile" preposto alla regia delle attività di manutenzione con responsabilità fino alla dismissione in sicurezza della discarica.**

Si richiede di chiarire, in particolare:

- a chi è in capo la competenza della nomina del soggetto;
- le modalità di controllo da parte degli Enti a garanzia dell'utilizzo delle somme utilizzate per la gestione post-operativa.

**6) In relazione ai costi previsti nel Piano di Gestione Post Operativa, si richiedono i seguenti chiarimenti:**

- se i volumi di percolato da smaltire siano stati considerati al netto della riduzione ottenuta a seguito del trattamento con l'impianto di depurazione a osmosi inversa;
- se siano stati considerati gli utili provenienti dall'attività di produzione di biogas;
- se siano stati considerati gli utili / minori costi provenienti dalla produzione di energia elettrica da parte degli impianti fotovoltaici ipotizzati nella ricomposizione ambientale.
- se i costi previsti per gli interventi di manutenzione/gestione e ricomposizione siano da riferire a Prezziari Ufficiali riconducibili al territorio di specie (Prezziario regionale Veneto, CCIAA, etc...).

## **Separazione del Sistema Integrato in due attività autonome**

**7) Si richiede di meglio chiarire l'affermazione presente a pagina 16 della Relazione Tecnica Illustrativa:**

*“Appare di tutta evidenza che, a fronte dei flussi massimi in ingresso al Sistema Integrato dell’attuale AIA, pari a 119.350 t/anno, la prescrizione regionale di assicurare 108.800 t/anno alla discarica di piano vanificherebbe la valorizzazione dell’impiantistica sopra illustrata, che prevede una potenzialità massima di 50.000 t/anno”.*

8) L’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ha per oggetto “Sistema Integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Razionalizzazione morfologica a completamento ed ampliamento della discarica e nuova area servizi” e gli interventi progettuali proposti riguardano il Sistema Integrato nel suo complesso. Tuttavia, il proponente richiede di scindere in due sezioni autonome le attività del Sistema Integrato, ognuna con la propria autorizzazione e la sua potenzialità massima, stante la supposta cessazione dell’integrazione fra l’impiantistica di pretrattamento dei rifiuti e la discarica.

Si ritiene che la richiesta del proponente non sia accettabile per le seguenti motivazioni formali e sostanziali:

- la richiesta di autorizzazione riguarda il Sistema Integrato e l’autorizzazione dovrà riguardare lo stesso. La scissione delle due attività avrebbe dovuto essere oggetto di una precedente richiesta e autorizzazione di modifica, comunque non condivisa dallo scrivente Comune, che si ricorda essere sede di impianto;
- l’attività di pretrattamento usufruirà dell’impiantistica realizzata al servizio del Sistema Integrato, ivi compresa la discarica, realizzata con fondi destinati allo stesso e già computati nella determinazione del fondo per la gestione post-operativa;
- l’integrazione funzionale tra le due attività non verrà meno, in quanto la quota dei rifiuti in ingresso al Sistema Integrato e oggetto del pretrattamento rappresentante la frazione secca residua sarà destinata, comunque, allo smaltimento in discarica;
- l’esistenza di service e impianti a servizio della discarica, così come configurata oggi, costituisce un limite alla separazione delle due attività, che risulterebbero quindi promiscue nella geografia di impianto e nella gestione dei costi.

Si osserva, infine, che il Sistema Integrato è la soluzione studiata in origine per la gestione ottimale dei rifiuti. Essendoci stata, nei decenni, un’evoluzione nella natura dei rifiuti e nella loro quantità, si ritiene il Sistema Integrato la migliore soluzione nel caso in cui si dovessero ripresentare, come già accaduto in passato in occasione delle precedenti variazioni autorizzative, problemi impreveduti o necessità in relazione alle novità tecnologiche e regolatorie in materia di rifiuti.

Pertanto, pur ritenendo condivisibile la richiesta di definire, in sede di autorizzazione del progetto, le potenzialità massime distinte per le due attività, si ritiene essenziale che ciò debba essere ricondotto nell’ambito di un’unica autorizzazione che riguardi il Sistema Integrato, che di per sé non pregiudica alcuna soluzione.

È di tutta evidenza che l’evoluzione verso gli obiettivi europei di differenziazione lascerà maggiore spazio per la valorizzazione dell’impianto esistente, senza la necessità di nuove strutture o interventi che richiedano spese incoerenti con il raggiungimento dello scopo di incrementare il fondo per la gestione post-operativa.

9) Nel progetto di razionalizzazione morfologica il proponente ritiene necessario, come già detto, scindere in due sezioni autonome le attività del Sistema Integrato, ognuna con la propria autorizzazione e la sua potenzialità massima, stante la presunta cessazione dell’integrazione fra l’impiantistica di pretrattamento dei rifiuti e la discarica.

Ciò appare significare che, in caso di approvazione dell’istanza, la nuova sezione autonoma in cui verranno effettuate le operazioni di trattamento (selezione, cernita e pretrattamento) per rifiuti

ingombranti, plastica, gomma e imballaggi in materiali misti si avvarrebbe dell'impiantistica attualmente facente parte del Sistema Integrato, senza, tuttavia, influire positivamente sul contenimento degli aumenti tariffari (che ricordiamo essere la motivazione in deroga ai dettati del Piano in funzione della quale il proponente ha presentato la propria istanza) né contribuire agli accantonamenti per la gestione post-operativa di tutti i lotti della discarica.

Viceversa, sull'attività di discarica, quella grazie al cui ampliamento il progetto si propone di contenere i possibili aumenti tariffari necessari a garantire la gestione post-operativa di tutti i lotti di discarica, graverebbero i costi per la realizzazione della nuova area servizi e degli interventi di modifica della viabilità. Dall'ipotizzata separazione delle due attività, infatti, ingenererebbe la necessità di implementare la viabilità in un tratto stradale dalle già note criticità relative alla stabilità della sede stradale di via Burchiellara e dei ponti su Canal Bianco e Fossa Maestra. Si sottolinea come le pessime condizioni della viabilità in corrispondenza delle rampe e del ponte sul Canal Bianco e del tratto di via Burchiellara siano direttamente riconducibili al traffico pesante indotto dal Sistema Integrato. Si rappresenta, in tale contesto, che la SP10/SP47 costituisce per il Comune di Bergantino e l'Alto Polesine una direttrice di traffico principale e la via più veloce per raggiungere la Transpolesana dall'Alto Polesine e dal Basso Oltrepò mantovano.

Sottrarre la dotazione impiantistica esistente all'attività di discarica, che con tale progetto si intende ampliare per adeguare il fondo per la gestione post-operativa, ingenerando la necessità di sostenere spese ingenti (7.094.700,82 euro atualizzati al 01/01/2026) per la realizzazione della nuova impiantistica e viabilità proprio in funzione ed a carico dell'attività di discarica appare allo scrivente fortemente contraddittorio.

Non risulta chiaro come si intenderebbe computare i costi / benefici della gestione degli impianti e servizi esistenti funzionali alla discarica (come, ad esempio, gli impianti di raccolta, emungimento, stoccaggio, trattamento e smaltimento del percolato e la centrale di aspirazione, termodistruzione e recupero energetico del biogas).

Si ritiene che tale proposta progettuale sia in totale contrasto con la finalità di contenere gli aumenti tariffari e di garantire gli accantonamenti necessari per la gestione post-operativa di tutti i lotti di discarica.

### **Realizzazione della nuova viabilità e della nuova area servizi**

10) L'art.9 – “Obbligo di conferimento dei rifiuti urbani”, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali al comma 8 precisa che:

*“Fino al monitoraggio intermedio di piano del 2025 l'impiantistica di piano esistente per il trattamento del RUR potrà essere modificata o rinnovata ammettendo solo:*

*a. rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l'adeguamento alle BAT;*

*b. varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell'impatto ambientale;*

*c. adeguamenti impiantistici funzionali all'ottimizzazione gestionale anche nella previsione dei nuovi flussi di rifiuti che si prevede siano trattati dagli impianti o di particolari sostanze inquinanti;*

*d. miglioramento delle prestazioni ambientali”.*

Non si ritiene che la realizzazione della nuova area servizi possa rientrare in alcuna delle voci sopra elencate.

11) Si riporta l'affermazione presente a pagina 45 della Relazione Tecnica Illustrativa:

*“Pertanto, in questa sede, si conferma il flusso di 119.350 t/anno da avviare direttamente in discarica.*

*Tale disponibilità s'intende attivata dal 1° gennaio 2026, stante l'esaurimento del volume messo a disposizione dal Progetto di rimodulazione, previsto al 31 dicembre 2025”.*

Poiché i flussi di rifiuti da conferire in discarica rimarranno invariati, si ritiene di poter considerare invariato anche il flusso di autocarri conferenti.

Non si comprende, quindi, la necessità di interventi importanti, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista finanziario, sulla viabilità, quali quelli prospettati dal proponente nell'istanza.

Se la finalità dichiarata del progetto è *“traghetare in modo razionale e ordinato la pianificazione provinciale dei RSU verso la prospettiva di medio termine configurata dal Piano Rifiuti”*, considerati flussi di rifiuti invariati, si ritiene di buon senso e auspicabile continuare ad usufruire delle medesime strutture ed infrastrutture esistenti, che hanno consentito i conferimenti con lo stesso andamento annuale sino alla data attuale e che analogamente li consentiranno fino al 31/12/2025, termine previsto per il Progetto di Rimodulazione.

Si ritiene che, a parità di flussi complessivi, l'incremento dell'operatività possa essere ottenuto come semplice conseguenza della riduzione dei volumi conferiti in discarica in adempimento agli obiettivi europei di riduzione dei rifiuti collocati in discarica entro il 2035.

Si ricorda che il Piano Regionale dei Rifiuti ha, tra i propri obiettivi,

*“definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento valorizzando la capacità impiantistica esistente”.*

12) Nell'istanza progettuale vengono ampiamente descritti caratteristiche ed impieghi della proposta nuova area servizi.

L'impiego dell'attuale area servizi non viene affrontato, se non marginalmente a pagina 16 della Relazione Tecnica Illustrativa, quando si scrive:

*“L'attuale area servizi sarà invece prevalentemente dedicata alle nuove attività sopra descritte, previste nella valorizzazione dell'impiantistica del sito”*,

con riferimento alle attività di trattamento (selezione, cernita e pretrattamento) dei rifiuti.

Si richiede che venga esplicitata in modo definitivo la futura destinazione d'uso dell'attuale area servizi, che dovrà mantenere la sua funzione esclusiva di servizio a favore delle sole attività di trattamento e selezione attualmente autorizzate dalla Regione Veneto, senza estensioni ad ulteriori attività non già contemplate.

### **Localizzazione del progetto**

13) La realizzazione di una nuova area servizi, asservita alla discarica e strettamente connessa alla sua attività, nell'area individuata comporta l'occupazione di nuova superficie in zona agricola.

L'area è, inoltre, interessata dal vincolo ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c del D. Lgs. n. 42/2004, relativo alla fascia dei 150 m del Tartaro Vecchio e del Canal Bianco.

La realizzazione della nuova area servizi si configura, quindi, come un ampliamento della superficie della discarica.

Quanto premesso contrasta con:

- il punto 3.7 – VII obiettivo – definire le aree non idonee alla localizzazione degli impianti dell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali della Regione Veneto, che così recita: *“la normativa regionale di settore considera in linea generale idonee le singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici dove devono essere realizzati gli impianti di recupero e riciclaggio, limitando contestualmente la realizzazione o l’ampliamento di impianti di smaltimento, quali inceneritori e discariche”*;
- il punto 1.1.1 – Criteri di esclusione, di cui all’Allegato A dell’Aggiornamento del predetto Piano Regionale – *“Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”*, che così recita: *“È esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti: [...omissis...] Aree tutelate per legge individuate dall’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004”*;
- gli obiettivi e finalità della Legge Regionale per il contenimento del consumo di suolo, n. 14 del 06/06/17;
- le norme tecniche del Piano Territoriale Regionale di coordinamento, che al Capo 2 Ambiente, art. 35 - Ubicazione degli impianti di gestione rifiuti, c. 4, così recita: *“Fatti salvi ulteriori vincoli previsti da specifiche normative di settore, nazionali e regionali, e la diversa determinazione da parte delle Autorità titolari del potere di vincolo, non è di regola consentita l’installazione di nuovi impianti o discariche, con esclusione degli stoccaggi di rifiuti annessi ad attività produttive o di servizio, nelle aree sottoposte a vincolo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, storico-archeologico”*.

**14)** La realizzazione di modifiche alla viabilità e della nuova area servizi è prevista in un’area con una situazione particolare di gestione della rete idrica. Essa, infatti, è collegata a nord alla Fossa Maestra mediante lo scolo Val di Zona, ed è attraversata da est ad ovest, nella parte settentrionale, dallo Scolo Porto Tartaro e dallo Scolo Tartaro che attraversa l’area da nord-est a sud-ovest, collegando la rete idraulica nella zona dell’ex alveo del Tartaro (gestione Consorzio Bonifica Veronese). Quest’area, per la particolare configurazione, svolge funzioni di espansione durante le piene della Fossa Maestra, contribuendo alla regimentazione delle acque. Le indicazioni di progetto tengono conto di eventi piovosi con tempi di ritorno di soli 10 anni. Venendo a modificarsi tale situazione, si potrebbe anche limitare l’espansione, in contrasto con le tendenze regionali, ed avere effetti negativi in caso di eventi eccezionali, sempre più frequenti.

A pag. 94 della Relazione tecnica illustrativa, il Proponente dichiara: *“Altra lavorazione propedeutica e la deviazione dell’attuale canale irriguo lungo circa 300 m che attraversa in direzione Ovest-Est la porzione Nord dell’area, dal sottopasso della SP47/SP10 al Fosso Val di Zona. Il nuovo tracciato è stato previsto al margine settentrionale della nuova area servizi, senza modificare i collegamenti con il sottopasso ed il Fosso Val di Zona, al fine di garantire il mantenimento dell’attuale continuità idraulica.”*.

Tutto ciò premesso, si ritiene indispensabile acquisire il parere del Consorzio Bonifica Veronese prima dell’approvazione del progetto.

**15)** A pagina 98 dello Studio di Impatto Ambientale, richiamando le prescrizioni e vincoli del Piano d’Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, in relazione all’area sul territorio comunale di Cerea in cui è prevista la realizzazione della nuova area servizi si riporta:

*“Per le zone agricole è fatta salva la normativa prevista dalla L.R. 11/04 o, qualora esistenti, le disposizioni specifiche previste da queste norme o dalle norme del P.I., se più restrittive.*

*Sono ammessi gli interventi per la depurazione delle acque nonché per le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli insediamenti e/o delle attrezzature pubbliche esistenti.”.*

Si contesta che gli interventi previsti nella nuova area servizi, in particolare la costruzione di nuovi edifici, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria come definite dal D.P.R. n. 380/2021.

**16)** A pagina 65 dello Studio di Impatto Ambientale, richiamando il P.T.C.P., il proponente dichiara:

*“L’impianto si inserisce in un’Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46-47-48-51) e costeggia una fascia di Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46-47-48-49).”*

e, in seguito:

*“All’interno di queste aree sono quindi vietate sia l’alterazione geomorfologica del terreno e l’escavazione di materiali lungo gli argini, nonché la captazione di quantitativi d’acqua tali da compromettere l’habitat ripariale e fluviale, sia gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi (art.47).*

*L’intervento di rimodellazione è previsto all’interno dell’attuale sito di discarica e la realizzazione della nuova area servizi prevede minime attività di scavo e, comunque non lungo gli argini. Non si prevede, inoltre, attività che possano avere un effetto significativo sulla struttura dei corridoi ecologici presenti nel contesto territoriale.”.*

Si contesta che gli interventi relativi alla nuova area servizi determinano escavazione di materiale nonché alterazioni geomorfologiche del terreno, in quanto, come dichiarato a pagina 94 della Relazione Tecnica Illustrativa,

*“Propedeutica alla realizzazione delle installazioni previste, nel seguito descritte, è la predisposizione di un rilevato, che si rende necessario in ragione della quota media della falda (1,5 m dal p.c.), del potenziale rischio idraulico ed al fine di gestire la rete di drenaggio delle acque meteoriche a gravità. La realizzazione del rilevato sarà anticipata da una serie di interventi atti a migliorare la resistenza del terreno di fondazione, come meglio illustrato nella Relazione Geotecnica (cod. elaborato: BI027P-PD-RT- 0001-C0) e sinteticamente riportato al Paragrafo 6.3”.*

## **Sede di impianto e impatti del progetto sul Comune di Bergantino**

**17)** Giova ricordare che il Comune di Bergantino, insieme al Comune di Legnago, è e rimane sede d’impianto del Sistema Integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR), per quanto l’area degli interventi progettuali ricada sui territori comunali di Legnago e di Cerea.

Si rammenta, altresì, che da sempre, e anche nel caso degli interventi ipotizzati dal proponente con il progetto di razionalizzazione morfologica, il Comune di Bergantino è ubicato in una posizione territoriale che maggiormente risente dei diversi disagi ambientali causati dalla discarica, posta a 2,5 km dal centro abitato di Bergantino e a 11 km dal centro abitato di Legnago.

Per tale ragione, si ritiene che il Comune di Bergantino non possa rinunciare alla prerogativa di essere sede di impianto anche a seguito di ulteriori sviluppi nelle singole autorizzazioni o nelle modalità di gestione.

## **Impatto ambientale della proposta progettuale**

18) Come noto, gli impatti cumulativi sono causati dall'impatto sull'ambiente che risulta da un'azione quando essa si aggiunge ad altre passate, presenti e ragionevolmente prevedibili in futuro senza distinzione di quale ente o persona intraprenda tali altre azioni. Gli effetti cumulativi possono risultare da azioni singolarmente di minore importanza, ma significative nel loro insieme, che hanno luogo in un determinato periodo di tempo.

A pagina 42, lo Studio di Impatto Ambientale recita:

*“L'impianto si trova in un'area caratterizzata da un basso inquinamento da NOx (circa 10 µg/m<sup>3</sup>) in un contesto territoriale in cui si rileva, oltre alla discarica oggetto del presente studio, la presenza di due impianti di compostaggio a nord e ad est dell'area e di una centrale termoelettrica localizzata nel comune di Terrazzo (a Nord est rispetto all'impianto). Un altro elemento significativo e rappresentato dall'area industriale di Melara (a Sud ovest).”*

Giova, innanzitutto, precisare che con l'intervento progettuale si intende ampliare un impianto di discarica che insiste su un'area interessata dallo scarico di rifiuti almeno dagli anni Ottanta del secolo scorso.

L'intervento progettuale si inserisce, inoltre, in un'area caratterizzata dalla presenza di numerosi grandi impianti determinanti emissioni e impatti ambientali, non considerati dal proponente.

Da un lato, quindi, i nuovi volumi di rifiuti si andranno ad aggiungere ai consistenti volumi depositati in oltre un quarantennio, dall'altro l'attività insiste su un'area vasta caratterizzata dalla presenza di numerose fonti impattanti sull'ambiente.

A pagina 412, in relazione agli impatti cumulativi, il proponente scrive:

*“Gli impatti cumulativi in generale sono il risultato di una serie di attività, scarichi ed emissioni, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo ma, combinandosi o sovrapponendosi, creano potenzialmente un impatto significativo sui recettori considerati.*

*È stato possibile risalire agli impianti in progetto presenti nei comuni di interesse mediante l'elenco dei procedimenti di VIA del sito della Regione Veneto. Tale elenco prende in considerazione le procedure di PAUR - VIA regionale, le Verifiche di assoggettabilità (Screening) e le Valutazioni preliminari.*

*Per l'ambito di progetto sono stati considerati tutti gli interventi ricadenti nei comuni compresi nel buffer di 10 km dall'area di impianto, a partire dall'anno 2019. I dati sono stati schematizzati nella seguente tabella.”*

Figura 9-109 Informazioni relative ai progetti sottoposti a VIA/PAUR nell'area di intervento – Regione Veneto

Comune	Proponente	Descrizione progetto	Anno	Risultanza parere	Superficie (ha)	Potenza (MW)
Melara (RO)	CHIRON ENERGY REAL ESTATE SRL	Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "Melara 1" e "Melara 2" nel Comune di Melara, via Corno snc.	2021	Favorevole con prescrizioni	9,8	7,9
Legnago (VR)	Acque Veronesi scarl	Impianto di depurazione delle acque reflue sito in località Vangadizza in Comune di Legnago	2019	Favorevole	-	-
Cerea (VR)	CONSORZIO CERIA S.P.A.	Progetto per l'inserimento di attività di produzione di calcestruzzo - Consorzio Cerea S.p.a. - Variante non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale Decreto n. 72 del 23/11/2010	2019	Esclusione dalla procedura di V.I.A.	-	-

Si osserva che la tabella è assolutamente non esaustiva in relazione alla presenza di impianti determinanti emissioni e impatti ambientali esistenti nel buffer di 10 km dall'area del Sistema Integrato. La tabella non considera, infatti, impianti esistenti prima del 2019 nella Regione Veneto e non considera in toto la presenza di impianti nella vicina Provincia di Mantova.

Nel raggio di una decina di km, infatti, insistono:

NI.MAR. S.r.l.	Cerea	impianto di trattamento rifiuti mediante compostaggio di fanghi di depurazione provenienti da acque reflue urbane	2 km N
Bormioli Pharma S.p.a.	Bergantino	il più grande stabilimento europeo dedicato alla produzione di flaconi in vetro da stampo ad uso farmaceutico (AIA)	3 km S
Caseificio Sociale Ballottara S.c.a.,	Bergantino	allevamento suinicolo con annesso caseificio	2.2 km SE
Cargill s.r.l.,	Castelmassa	azienda operante nel settore agroalimentare con annessa centrale cogenerativa	8.8 km S
A2A / EUROGEN	Sermide e Felonica	Centrale termoelettrica	7 km S
EP	Ostiglia	Centrale termoelettrica	9.8 km O
EP	Ostiglia	Ampliamento centrale in corso	8.3 km O
CGBI (La valle)	Villa Bartolomea	Impianto di produzione biogas da materiale organico	5 km E
BMZ s.r.l.	Villa Bartolomea	Impianto di produzione biogas da materiale organico	5.2 km E

VILLA BIOENERGIE s.r.l.	Villa Bartolomea	produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alimentato a biogas con potenza elettrica pari a 999 kW e potenza termica inferiore a 3 MW	9 km NE
FERTITALIA s.r.l.	Villa Bartolomea	recupero di rifiuti non pericolosi mediante digestione anaerobica e compostaggio	9 km NE

Va altresì rilevato come nello studio ambientale sia completamente ignorata l'esistenza al confine SUD della discarica, dell'area di interesse per la diversità e biosfera denominata MAB UNESCO PO GRANDE. Tale entità è costituita da 3 zone:

CORE zona di protezione della biosfera (aree Rete Natura 2000) distante 4 km  
 BUFFER zone contigua alle zone CORE con attività limitate distante 3,5 km  
 TRANSITION zona di transizione esterna, in cui si promuovono pratiche sostenibili di gestione delle risorse e sviluppo economico confinante(ex alveo)

Dal punto di vista degli indicatori, si osserva come non tutti i valori siano stati presi in considerazione.

Si osserva che nell'analisi dell'impatto delle azioni progettuali non risultano essere stati considerati e valutati gli impatti cumulativi delle varie fonti che interessano l'area, ivi compresi i lotti di discarica preesistenti.

Si ritiene, inoltre, che lo Studio di Impatto Ambientale sia carente in conseguenza della limitatezza delle aree considerate (esclusione area MAB UNESCO ed altre presenze critiche della provincia di Mantova) e delle realtà esistenti. Si ritiene che lo Studio di Impatto Ambientale debba essere rivisto. Si ritiene inoltre che, in caso di approvazione del progetto, dovranno essere intensificate le postazioni di controllo fisso di aria, acqua e altri aspetti rilevanti.

19) L'intervento progettuale insiste su un'area in cui è comprovato da ARPAV un quadro di scadimento qualitativo della prima falda, con il continuo rilevamento di superamenti dei valori limite di vari parametri chimici indagati nell'ambito delle campagne di monitoraggio effettuate presso i piezometri in servizio nell'area della discarica, compresi talora, negli ultimi anni, quelli delle sostanze perfluoroalchiliche.

Si riportano, all'uopo, i contenuti della nota di ARPAV di trasmissione degli esiti analitici relativi agli ultimi controlli, in data 04/10/2023, effettuati sulla qualità dell'acqua di falda presso la rete di piezometri in servizio nell'area della discarica, prot. n. 2023 - 0111876 / U del 19/12/2023:

*“Con la presente si comunicano, per quanto di competenza, gli esiti analitici relativi agli ultimi controlli effettuati sulla qualità dell'acqua di falda presso la rete di piezometri in servizio nell'area della discarica in oggetto. Sono stati effettuati campionamenti presso i seguenti piezometri: 4, 5, 6, 11, 12, 22, 23, 28, 29, 30, B, D, H, I, L, nonché presso i piezometri denominati PZ1 e PZ3.*

*In occasione di questa verifica, la ricerca delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) è stata eseguita su alcuni dei piezometri campionati.*

*La concentrazione rilevata nei piezometri per il parametro PFOA non supera il limite CSC in materia di bonifiche indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0018668 del 23/06/2015, assunto come valore di riferimento per le acque sotterranee in materia di bonifiche dalla Regione Veneto con nota del Direttore Dipartimento Ambiente prot. 305537 Class. C101 del 24/07/2015.*

*Con riferimento al D. Lgs 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed ai valori di parametro in esso individuati, si evidenzia peraltro un superamento dei limiti previsti per i seguenti parametri e piezometri:*

*Somma PFAS: P4, P22, P28, PH, PI, PL.*

Presso i piezometri P4, PH, PI e PL è stato altresì riscontrato il superamento del valore di performance (obiettivo) per l'acqua destinata al consumo umano disposto dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 e n. 1591 del 03/10/2017 per il parametro "PFOA+PFOS"; nel caso di PH e PI, il superamento riguarda anche il parametro "altri PFAS".

Relativamente ai risultati analitici dei campioni di acqua di falda prelevati, oltre a quanto sopra riportato per le sostanze perfluoroalchiliche PFAS, si evidenzia quanto segue:

- con riferimento al D. Lgs 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed all'Allegato 5 - tabella 2 alla PARTE QUARTA – titolo V del D. Lgs. 152/2006, si riscontra un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

solfati: piezometri 5, 6, 28, PZ1, PZ3;

manganese: tutti i piezometri, ad eccezione di: 29, B, D;

ferro: tutti i piezometri;

arsenico: tutti i piezometri, ad eccezione di: 4, 11, 12;

- con riferimento al solo D. Lgs. 18/2023, si riscontra un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

ossidabilità Kubel: piezometri 4, 22, 28, H, I;

ammonio: tutti i piezometri, ad eccezione di: 23, 29;

cloruri: piezometri 4, I;

- con riferimento al solo Allegato 5 – tabella 2 alla PARTE QUARTA – titolo V del D. Lgs. 152/2006, si riscontra un superamento dei limiti previsti per i parametri di seguito indicati:

1,2-dicloropropano: piezometri 4, I, L;

dibromoclorometano: piez. I, L;

bromodichlorometano: piez. I, L;

toluene: piezometro 22.

Rispetto alla precedente verifica si conferma il quadro generale di scadimento qualitativo della prima falda nell'intorno della discarica.

In relazione alla qualità delle acque presso i punti di controllo da tempo attenzionati, oltre a quanto sopra riferito per le sostanze perfluoroalchiliche PFAS, si rileva quanto segue:

- presso il piezometro 22 si conferma una decisa attenuazione della presenza di cloruri, e si registra un aumento del parametro ossidabilità Kubel, con un valore superiore al limite normativo. Un'attenuazione dell'alterazione qualitativa delle acque si conferma presso il piezometro 6, dove la concentrazione di cloruri e sodio risulta stazionaria, e la componente organica (ossidabilità Kubel) è in ulteriore calo e inferiore al limite normativo;

- si conferma un'alterazione della qualità delle acque prelevate dal piezometro H, dovuta ad una presenza di cloruri abbastanza elevata, in aumentata concentrazione; vi si osserva inoltre una riduzione del valore dell'ossidabilità Kubel, che si mantiene superiore al limite normativo.

Vi si registra inoltre un valore anomalo elevato del parametro ammonio (19,60 mg/l). La concentrazione di cloruri si mantiene elevata anche presso il piezometro I, rimanendo superiore al limite normativo, benché in diminuzione. Vi si rileva altresì una diminuzione del valore dell'ossidabilità Kubel, che rimane superiore al limite normativo. Presso il piezometro PL la concentrazione di cloruri risulta in diminuzione, scendendo a un valore regolare, come anche il carico organico (ossidabilità Kubel);

- si conferma lo stato di degrado qualitativo delle acque presso il piezometro 4. In particolare vi si mantiene una presenza elevata di cloruri, ancora superiore al limite normativo e in concentrazione solo di poco ulteriormente diminuita. Vi si conferma

altresì superiore al limite normativo il valore dell'ossidabilità Kubel, benché in diminuzione;

- una presenza di cloruri superiore alla media si registra anche presso il piezometro 28. In linea generale, si è rilevata una presenza manifestamente superiore al limite normativo dell'ossidabilità Kubel (limite di 5 mg/l di O<sub>2</sub>) presso i piezometri 4, 22, H, I; un valore superiore al limite normativo si è registrato anche presso il piezometro 28. La concentrazione di arsenico si presenta particolarmente elevata presso i piezometri 6 e B, e permane comunque superiore al limite normativo presso la maggior parte dei punti di controllo.

Si registra inoltre nuovamente, presso alcuni piezometri, una presenza di composti organo-alogenati in concentrazioni superiori alle CSC stabilite per tali parametri chimici. Tale situazione riguarda i piezometri I ed L, ed i parametri 1,2-dicloropropano, dibromoclorometano e bromodiclorometano; inoltre, per il solo 1,2-dicloropropano, il piezometro 4. Infine, presso il piezometro 22, risulta superata la CSC relativa al toluene.

**In ragione degli esiti dei controlli sopra esposti, che confermano nel complesso un quadro di scadimento qualitativo della prima falda nell'intorno della discarica, si evidenzia la necessità che la ditta gestrice prosegua con attenzione le attività estrazione del percolato, mantenendo al minimo il battente dello stesso nel corpo rifiuti”.**

È giusto precisare che l'Agenzia ARPAV, con degli studi sfociati nella redazione del volume “Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto. Definizione dei valori di fondo” del 2011, aggiornato nel 2019, ha definito i valori di fondo per ogni metallo e metalloide in ciascuna unità fisiografica e deposizionale.

Si riporta, di seguito, una tabella ed un estratto relativi ai valori di fondo dell'unità deposizionale del Po estratti dal volume del 2019:

Metallo o metalloide	Sb	As	Be	Cd	Co	Cr	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	V	Zn
Valore di fondo (mg/kg)	1,3	28	1,7	0,54	20	162	0,08	130	34	66	0,91	3,7	89	111
Limite col. A, D.Lgs 152/2006	10	20	2	2	20	150	1	120	100	120	3	--	90	150

*“Alcuni metalli hanno concentrazioni superiori al limite di legge per le aree residenziali/a verde:*

- *l'arsenico per il 95° percentile in superficie,*
- *il cromo per il 95° percentile in superficie e in profondità,*
- *il nichel per il 95° percentile in superficie e in profondità,*
- *il vanadio per il 99° percentile in superficie e in profondità.*

*Per antimonio, berillio, cadmio, cobalto, mercurio, piombo, rame, selenio, stagno e zinco non sono stati riscontrati superamenti del limite”.*

Pur ammettendo di ascrivere una quota dei valori per cui si sono verificati dei superamenti nelle campagne di monitoraggio effettuate da ARPAV presso la rete di piezometri afferenti alla discarica alla presenza endogena di metalli e metalloidi nei suoli della Regione Veneto, e nella fattispecie nell'unità deposizionale del Po, non tutti i superamenti sono riconducibili a tali elementi.

Pertanto, per alcuni parametri (es. solfati, manganese, ferro, ammonio, cloruri, 1,2-dicloropropano, dibromoclorometano, bromodiclorometano, toluene) la causa dei superamenti va ricercata tra le fonti antropiche.

Prima di procedere ad un incremento di volumi con conseguente modifica dell'assetto statico e idrogeologico in una situazione di tale criticità, nella quale, inoltre, l'origine e i flussi delle sostanze di certa origine antropica, come ad esempio le sostanze perfluoroalchiliche, non sono ancora chiariti, si ritiene imprescindibile effettuare approfondite indagini per determinare la causa delle

concentrazioni degli inquinanti, per comprendere se esiste il rischio di peggiorare una situazione che, come detto, ARPAV stessa dichiara di scadimento qualitativo dell'acquifero.

## **Misure di mitigazione e di compensazione ambientale**

20) La SP10/SP47, come detto in precedenza, costituisce per il Comune di Bergantino e l'Alto Polesine una direttrice di traffico principale e presenta, così come il ponte sul Canal Bianco, notevoli e ben note criticità.

Il danneggiamento alla sede stradale è causato, peraltro, in considerevole misura dal passaggio di mezzi pesanti riconducibili alle attività del Sistema Integrato, risultando, quindi, in un impatto da parte dello stesso sulla viabilità.

Si richiede che tra le misure di mitigazione degli impatti causati dall'attività del Sistema Integrato siano previste opere di adeguamento funzionale, potenziamento e messa in sicurezza della viabilità sulla SP10/SP47 e sul ponte del Canal Bianco (su cui si ricorda essere installato un semaforo con senso unico alternato dal 2019 a causa delle precarie condizioni delle strutture ponte stesso e delle rampe di accesso).

21) Nei progetti devono essere previsti tutti gli interventi di mitigazione e di compensazione necessari alla riduzione degli impatti negativi residui.

A valle delle analisi degli impatti di un intervento progettuale, ed espletata l'individuazione di tutte le misure di mitigazione atte a minimizzare gli impatti negativi, è opportuno definire quali misure possano essere intraprese al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti negativi residui.

A tal fine, al progetto dovrebbe essere associata anche la realizzazione di opere di compensazione, cioè di opere con valenza ambientale non strettamente collegate con gli impatti indotti dal progetto stesso, ma realizzate a parziale compensazione del danno prodotto, specie se non completamente mitigabile.

Si richiede che, sempre in considerazione della maggiore gravosità ricadente sul territorio di Bergantino, sede di impianto, vengano definite adeguate opere di compensazione previste al fine di migliorare le condizioni del territorio interessato dall'intervento progettuale.

## **Ricomposizione ambientale**

22) Si osserva che la ricomposizione ambientale dovrebbe avere l'obiettivo di comporre un quadro coerente con il contesto circostante.

Al di là del fatto che appare pretenzioso immaginare oggi una ricomposizione che avverrà tra almeno 40 anni, quando saranno cambiati molti criteri di progettazione, appare poco condivisibile una rinaturalizzazione che crei un ambiente avulso dal contesto circostante e del tutto artificiale.

Si ritiene che la presenza di un'attività indipendente dalla discarica, come quella prospettata dal proponente, potrà protrarsi ben oltre il 2036 e, quindi, risulta poco realistico ipotizzare un recupero turistico dell'area.

Nel caso della realizzazione di un parco fotovoltaico, inoltre, va definito fin d'ora chi ne sopporterà i costi ed i benefici.

Si osserva che l'intervento di ricomposizione ambientale proposto interessa due sottozone:

- zona discarica 1, corrispondente di fatto al rilevato unico (circa 308.000 m<sup>2</sup>);

- zona discarica 2, corrispondente al 2° tratto in alveo (circa 55.000 m<sup>2</sup>).

Si richiede di fornire chiarimenti in merito alla destinazione dell'attuale area servizi e della proposta nuova area servizi alla conclusione prevista per il progetto di razionalizzazione morfologica, individuata al 31/12/2034.

### **Salute pubblica**

23) A pagina 402 dello Studio di Impatto Ambientale vengono espone le “*Considerazioni epidemiologiche per il contesto di Verona*”. Non vengono prese in considerazione le vicine Province di Rovigo e di Mantova.

Analogamente, lo Studio di Impatto Sanitario – Allegato B allo Studio di Impatto Ambientale prende in considerazione la sola Provincia di Verona ed il Comune di Legnago.

Si osserva, in particolare, come già detto, che il Comune di Bergantino, per la sua posizione territoriale (con il centro abitato posto a soli 2,5 km dal Sistema Integrato, rispetto agli 11 km di distanza del centro abitato di Legnago) è il Comune che maggiormente risente dei disagi provocati dalla presenza dell'impianto, ivi compresi i possibili impatti sulla salute pubblica.

Si richiede che vengano effettuati un approfondito studio epidemiologico e una Valutazione dell'Impatto Sanitario del progetto sulla popolazione di Bergantino.

24) Gli esiti analitici relativi ai controlli effettuati da ARPAV sulla qualità dell'acqua di falda presso la rete di piezometri in servizio nell'area della discarica hanno riscontrato, anche di recente (analisi di febbraio 2023 e ottobre 2023), dei superamenti relativamente alle sostanze perfluoroalchiliche.

Si riporta, all'uopo, un estratto della nota di ARPAV di trasmissione degli esiti analitici relativi ai controlli in data 09/02/2023, effettuati sulla qualità dell'acqua di falda presso la rete di piezometri in servizio nell'area della discarica, prot. n. 2023 - 0033277 / U:

*“In occasione di questa verifica, la ricerca delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) è stata estesa a tutti i piezometri di controllo campionati.*

*La concentrazione rilevata per il parametro PFOA presso il piezometro L supera il limite CSC in materia di bonifiche indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0018668 del 23/06/2015, assunto come valore di riferimento per le acque sotterranee in materia di bonifiche dalla Regione Veneto con nota del Direttore Dipartimento Ambiente prot. 305537 Class. C101 del 24/07/2015. Si dà pertanto comunicazione di quanto accertato, ai sensi dell'art. 244 D. Lgs. 152 e s.m.i.*

*È stato anche riscontrato, presso lo stesso piezometro, il superamento dei valori di performance (obiettivo) per l'acqua destinata al consumo umano disposti dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 del 03/10/2017 per i parametri: PFOA+PFOS, altri PFAS. Inoltre, con riferimento al D. Lgs 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, di recente entrato in vigore in sostituzione del D. Lgs. 31/2001, ed ai valori di parametro in esso individuati, si riscontra un superamento del limite previsto per i seguenti parametri e piezometri:*

*Somma PFAS: P4, P12, PH, PI, PL.”*

Si riporta, altresì, un estratto della nota di ARPAV di trasmissione degli esiti analitici relativi agli ultimi controlli, in data 04/10/2023, effettuati sulla qualità dell'acqua di falda presso la rete di piezometri in servizio nell'area della discarica, prot. n. 2023 - 0111876 / U del 19/12/2023:

*“In occasione di questa verifica, la ricerca delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) è stata eseguita su alcuni dei piezometri campionati.*

*La concentrazione rilevata nei piezometri per il parametro PFOA non supera il limite CSC in materia di bonifiche indicato nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità prot. 0018668 del 23/06/2015, assunto come valore di riferimento per le acque sotterranee in materia di*

*bonifiche dalla Regione Veneto con nota del Direttore Dipartimento Ambiente prot. 305537 Class. C101 del 24/07/2015.*

*Con riferimento al D. Lgs 18/2023 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed ai valori di parametro in esso individuati, si evidenzia peraltro un superamento dei limiti previsti per i seguenti parametri e piezometri:*

*Somma PFAS: P4, P22, P28, PH, PI, PL.*

*Presso i piezometri P4, PH, PI e PL è stato altresì riscontrato il superamento del valore di performance (obiettivo) per l'acqua destinata al consumo umano disposto dalla Regione Veneto con DGRV n. 1590 e n. 1591 del 03/10/2017 per il parametro “PFOA+PFOS”; nel caso di PH e PI, il superamento riguarda anche il parametro “altri PFAS”.”.*

Considerata la riscontrata presenza di sostanze perfluoroalchiliche, anche in concentrazioni superiori ai valori riferimento, in piezometri ubicati al confine / sul territorio comunale di Bergantino, e la rilevanza di tali sostanze dal punto di vista sanitario, si osserva che il Comune di Bergantino ha valutato di richiedere alla Regione del Veneto l'inserimento nel Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroalchiliche.

Si ribadisce, come affermato in precedenza, la necessità di determinare l'origine e i flussi di tali sostanze e di considerare gli effetti dell'incremento di volumi con conseguente modifica dell'assetto statico e idrogeologico in una situazione di criticità dell'acquifero prima di concedere qualsiasi autorizzazione.